

Se il Mercante, che avrà noleggiata la Nave in certa quantità di canterate vorrà recedere dal noleggio, dovrà pagare, o sia rifare al Padrone della Nave tutte le spese, ch'egli avrà fatte per il tal viaggio. E ciò procede, quando il Mercante vuol recedere dal noleggio innanzi di aver caricato cosa alcuna, ma se averà di già caricato qualche mercanzia, dovrà pagare la metà di tutto il nolo, che aveva promesso, ed il Padrone sarà tenuto pagare in tal caso la metà del salario a i Marinari, se la Nave però avrà pur guadagnata la metà di quel nolo, che avrebbe fatto, quando avesse il suo carico compito.

Il Padron della Nave è tenuto a metterla in ordine, cioè fornirla d'efarcie, o sia di tutto il corredo, e di altre cose necessarie in quel modo, e tempo, che avrà promesso a i Mercanti, ed il Mercante dal suo canto deve avere spedita la Nave noleggiata nel tempo accordato, e pagare il suo nolo senza contratto, per il quale il Padrone può ritenersi tanta roba per pegno, che vaglia quattro volte il suo nolo.

Sopra questo Capitolo parla il Cleirac. tit. Jugem. d'Oleron. nel suo trattato des us, & coutumes de la mer §. 21. num. 4. ultima editionis Rothomag. da lui citato per il cap. 38. secondo l'edizione del Consolato in lingua francese.

Di mercante che noleggerà & di poi si estrarerà.

Cap. 82.

Mercanti che noleggeranno quantità di robbia, o di canterate, & haveranno a dare tutto il suo carico, ad alcuna Nave, o ad alcun Navilio, e se li mercanti si estrareranno di dare, & consegnare quella robbia, o quella quantità di canterate, o tutto quello carico, che noleggiato haveranno innanzi non lo habino fatto portare a mare tutto, o la più parte: non sono tenuti di dare a quel patrone di quella nave o di quello navilio, di che loro haveranno noleggiato se non solamente la spesa, che il Patrone della Nave, o di Navilio haverà fatto per quello viaggio; se per